



# COMUNE DI ERCHIE

>>COPIA<<

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 163 DEL 26/11/2018

**OGGETTO: Giudizio Culiersi Carla c/ Comune di Erchie. Approvazione atto di transazione**

---

L'anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di Novembre alle ore 12:30, nella Sala Giunta, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello nominale risultano:

<b>CARICA</b>	<b>COGNOME E NOME</b>	<b>PRESENTE</b>
SINDACO	MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE	SI
VICESINDACO	SARACINO CHIARA	SI
ASSESSORE	CAVA ANGELO	SI
ASSESSORE	SORIO GIUSEPPE	SI
ASSESSORE	ARGESE MARIELLA	SI

Presenti n° 5 Assenti n° 0

Presiede la seduta il Sindaco, MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE, che sottopone alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, qui di seguito trascritta, unitamente ai pareri del responsabile del servizio interessato e del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000.

Partecipa il Segretario Generale Dott. MAGGIORE VITO ANTONIO con funzioni consultive e di assistenza, ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000.

Relaziona l'Ass. al contenzioso, Avv. Giuseppe Sorio il quale sottopone alla Giunta la seguente proposta.

Vi sono situazioni nelle quali pare opportuno vagliare ipotesi transattive poiché detta possibilità di sicuro permette all'Ente di risarcire il danno in misura inferiore e al netto di spese legali o interessi anche moratori che i giudici, solitamente, riconoscono alle parti ricorrenti a seguito di condanna.

Nel caso specifico, la sig.ra Carla Culiarsi, a mezzo proprio legale di fiducia, ha fatto pervenire in data 10/05/2018 atto di citazione dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi per il giorno 27/06/2018, con la quale chiedeva l'accertamento della responsabilità, con conseguente condanna al risarcimento, dell'Ente nella causazione dell'evento occorso in data 21/06/2017, alle ore 21.00 circa, in Erchie, allorquando l'attrice, mentre percorreva a piedi la Via Roma, giunta all'altezza del civico n. 30, *cadeva improvvisamente a terra a causa di una insidia in alcun modo visibile né segnalata.*

Con il medesimo atto, veniva richiesto un risarcimento danni pari a 3.580,00, oltre interessi e spese e competenze di lite.

La Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 87/18, riteneva costituirsi nell'instaurando giudizio, affidando l'incarico di difesa dell'Ente all'Avv. Lara Micelli del Foro di Brindisi.

L'Avv. Micelli, con propria nota prot. 12674/18, notiziava l'Ente circa l'andamento del processo, informandolo circa la proposta transattiva avanzata da controparte del 17/10/2018, con la quale la Sig.ra Culiarsi, a mezzo proprio difensore, si diceva disponibile ad accettare una somma onnicomprensiva pari a € 1.800,00, a tacitazione di ogni ulteriore e diversa pretesa.

Il difensore dell'Ente, nella propria missiva, precisava di aver condotto personali accertamenti sul luogo del sinistro, rinvenendo un attraversamento di tombini non in perfetto stato manutentivo. Allo stesso tempo, dava atto della produzione di fatture mediche nel fascicolo di udienza. Infine, produceva dichiarazione testimoniale a suffragio delle ragioni di controparte, inviatale dal difensore della Sig.ra Culiarsi.

Sulla base di tali risultanze probatorie, nonché della riduzione della richiesta risarcitoria, l'Avv. Micelli, nella propria comunicazione, riteneva congrua e meritevole di valutazione la proposta.

Considerato che, per giurisprudenza costante, i danni da insidia vengono generalmente addebitati all'ente proprietario della strada - nel caso di specie, il Comune - riconoscendo, nella maggior parte dei casi, l'applicazione dell'art. 2051, inerente la colpa del custode, con la conseguenza che se il cittadino/utente della strada chiede il risarcimento alla P.A. per i danni subiti, sarà tenuto a dimostrare soltanto il nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, onerando l'amministrazione custode dall'esimersi da responsabilità solo provando il caso fortuito, e che, comunque, l'utente della strada è tenuto sempre ad adottare l'ordinaria diligenza richiesta al fine di evitare, o contribuire ad evitare, l'avverarsi del pregiudizio, con ciò emergendo il principio di

autoresponsabilità ex art. 1227 cc., onde scongiurare il prosieguo della causa, che protratta dinanzi all'Autorità Giudiziaria comporterebbe un inutile aggravio di spese per il Comune (in ipotesi di condanna, oltre al risarcimento quantificato dal Giudice, occorrerebbe liquidare le spese di CTU, gli onorari del difensore di controparte, la registrazione della sentenza), si ritiene, di poter accogliere la richiesta e giungere a una definizione della vicenda per un importo pari a € 1.800,00 omnia, con un abbattimento superiore al 50% rispetto alla pretesa iniziale.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Udita** e condivisa la relazione dell'Ass. al Contenzioso;

**Ritenuto** sulla base di quanto sin qui detto di dovere transigere la presente controversia, e che all'uopo è stata predisposta dagli uffici competenti d'intesa con il legale di controparte una proposta transattiva che si allega al presente atto per diventarne parte integrante e sostanziale;

**Visto** il parere tecnico favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente Responsabile del Settore Affari Generali;

**Visto** il parere contabile favorevole formulato ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione in esame dal Dirigente Responsabile dei Servizi finanziari dell'ente;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

**Visto** lo Statuto comunale;

**Visto** il Regolamento per il conferimento degli incarichi legali;

**Vista** la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 65 del 27/05/2015 secondo la quale per transazioni con per valori superiori a € 1.000,00 è necessario acquisire preventivamente espressa autorizzazione della Giunta Comunale;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

## **DELIBERA**

I - **Di richiamare** le premesse che della presente costituiscono motivazione;

II - **Di approvare** l'allegato atto di transazione tra la Sig.ra Carla Culiarsi (CF: CLRCRL72E69E815H), residente in Muro Leccese alla Via Trieste, n°7, e il Comune di Erchie, che diventa parte integrante e sostanziale del presente atto, riconoscendo alla parte la somma onnicomprensiva di € 1.800,00, che trova idonea copertura sul cap. 810 del bilancio corrente;

III - **Di autorizzare** il Responsabile del contenzioso a predisporre gli atti consequenziali, a sottoscrivere per conto del Comune il predetto atto di transazione e ad assumere il relativo impegno di spesa;

IV - **Di demandare** al competente ufficio di Ragioneria gli atti di competenza per gli adempimenti necessari.

Con separata e unanime votazione, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134 c. 4 del TUEL 267/2000.

Letto e sottoscritto,

Il Sindaco

**MARGHERITI GIUSEPPE ANTONIO SALVATORE**

Il Segretario Generale

**Dott. MAGGIORE VITO ANTONIO**

PARERI ESPRESSI A NORMA DELL'ART. 49 DEL T.U. ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI D.LGS N° 267/2000	
PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:  <b>FAVOREVOLE</b>  Erchie, <b>26/11/2018</b>  Il Responsabile del Servizio <b>D.ssa RODI AGATA</b>	PARERE CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO:  <b>FAVOREVOLE</b>  Erchie, <b>26/11/2018</b>  Il Responsabile del Servizio <b>Dott.MAGGIORE VITO ANTONIO</b>

Il sottoscritto responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online, per 15 giorni consecutivi, dal 26/11/2018 al 11/12/2018 al progressivo n. 1367, ai sensi dell'art. n. 125 del D.Lvo 267/2000.
- che sarà trasmessa ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. n. 125 del D.Lvo 267/2000.
- che la presente Deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. n. 134 del D.lvo 267/2000.

Erchie, 26/11/2018

**Il Responsabile della Pubblicazione**

**D.ssa RODI AGATA**

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Erchie. Le firme autografe sono sostituite dalla indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.